

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Direttore

Alla
Alloga S.r.l.
Via Moggia 75/A
16033 Lavagna

Via pec: alloga@legalmail.it

OGGETTO: Affidamento della fornitura del farmaco Mycostatin occorrente alla UOC Farmacia.

CIG: Z8C352AB69

ART. 1

Si comunica che con determinazione n. 200 del 04/03/2022 è stata affidata a codesta società la fornitura del farmaco Mycostatin occorrente alla UOC Farmacia fino al 31/12/2022 ed un importo di euro 1.440,00, oltre Iva al 10%, per complessivi euro 1.584,00.

ART. 2

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta, oltre alle obbligazioni già assunte con la presentazione della propria offerta a cui integralmente si rimanda, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In caso di violazione dei predetti obblighi il contratto verrà risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per le ipotesi previste dalla L. n.136/2010 e s.m.i.; a tal fine, in epigrafe, si riporta il relativo numero di CIG Z8C352AB69.

L'Operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", con la quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso, che qui si intende espressamente richiamata ancorché non materialmente allegata.

La stipulazione avviene a seguito della ricezione da parte di questa Stazione Appaltante della PEC contenente il file della presente lettera-contratto, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 3

La Ditta si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di servizio che verranno impartite dal R.U.P. ovvero dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nonché della normativa in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 4

La Ditta espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la Disciplina Uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Istituto, di interrompere la fornitura.

ART. 5

Sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

ART. 6

Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'affidatario.

ART. 7

È fatto divieto assoluto al soggetto affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 8

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra codesta Ditta e gli I.F.O. è competente il Foro di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

Il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della prestazione in oggetto è individuato nel Dr Gianluca Moretti (gianluca.moretti@ifo.it), al quale fare riferimento per qualsiasi comunicazione/informazione.

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione beni e servizi
Dr Gianluca Moretti
firmato digitalmente

Con la sottoscrizione digitale del presente documento l'affidatario dichiara di aver letto e perfettamente compreso le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 che, pertanto, approva in maniera specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

Firma digitale del legale rappresentante della Ditta
